

**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:

Dr. Carlo Cardi, Presidente

Dr. Luigi Nannipieri, Giudice

Dr. Sergio Garofalo, Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale N. 10/2022 R. G. Nuovo Concordato Preventivo

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato da [...] rappresentata e difesa dall'Avv.

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

letta la nota di chiarimenti depositata il 27 dicembre 2022 a seguito dei rilievi del Tribunale e la relazione integrativa dell'attestatore;

letto il parere del Commissario Giudiziale [...];

ritenuto, in premessa, che trattandosi di procedura di concordato preventivo introdotta, mediante ricorso ex art. 161 c. 6 LF depositato prima del 15/7/2022, debba farsi applicazione delle disposizioni della legge fallimentare (art. 390 c. 1 CCII); rilevato che:

- la domanda di concordato è sottoscritta dall'imprenditrice individuale;
- alla domanda di concordato sono stati allegati:
  - a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa,

b) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,

c) stato analitico ed estimativo delle attività,

d) relazione giurata di stima del compendio immobiliare.

• il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione ex art. 161 c. 3 LF, redatta dal dott. \_\_\_\_\_ professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano medesimo;

### **OSSERVA**

La ricorrente svolge attività commerciale, essendo prevalente l'attività di agriturismo rispetto a quella agricola, e si trova (quanto meno) in stato di crisi come emerge dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata e dal procedimento esecutivo pendente.

Il piano, di natura liquidatoria, posto a fondamento della proposta concordataria prevede di far fronte ai debiti dell'impresa (proponendo ai creditori le percentuali di soddisfazione sotto indicate) mediante la liquidazione di tutti i beni dell'imprenditrice; inoltre, con riferimento all'immobile posto in \_\_\_\_\_, appartenente alla sig.ra \_\_\_\_\_ per la quota di un mezzo, il piano prevede la destinazione ai creditori, come finanza esterna, anche della restante quota appartenente al sig. \_\_\_\_\_, in forza di impegno rilasciato da quest'ultimo, subordinatamente all'omologa, e allegato al ricorso.

L'attivo concordatario viene stimato in € 3.203.042.

Tale attivo consentirà, secondo il piano predisposto dalla proponente, il pagamento: integrale delle spese di procedura e dei creditori prededucibili;

integrale, al momento della liquidazione dei beni, dei creditori con privilegio sugli immobili;

integrale, entro due anni dall'omologa, dei creditori con privilegio generale mobiliare;

nella misura del 20% dei creditori chirografari entro quattro anni dall'omologa.

La ricorrente ha contestato la sussistenza di alcuni crediti appostando comunque un "fondo crediti contestati" di ammontare sufficiente al pagamento integrale di quelli privilegiati e nella misura del 20% di quelli chirografari.

Nella proposta è riportato un “fondo rischi” di 40.196,00 euro, quale margine posto a tutela e garanzia del buon fine della proposta. Inoltre, nella proposta si dà atto della liquidità per circa 60.000,00 euro generata dall’attività svolta nella fase pre concordataria (che si aggiunge, quindi, all’attivo sopra indicato) ed anch’essa destinata ai creditori.

Quanto alla tempistica, il piano prevede che il pagamento in favore dei creditori – non suddivisi in classi – avverrà dopo la liquidazione dei beni e comunque entro quattro anni dall’omologazione del concordato.

Ciò posto, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui agli artt. 160, commi 1° e 2°, e 161 L.F.

I profili di inammissibilità rilevati dal Tribunale con decreto del 1.12.2022 risultano superati dalle integrazioni documentali.

Trattandosi di un concordato liquidatorio, e non essendo legittima la nomina quale liquidatore del CG (Cass. 1237/2013), la ricorrente ha appostato nel piano aggiornato il compenso sia per il CG che per il liquidatore. L’incremento, rispetto al passivo concordatario indicato nella prima versione del piano, è ampiamente compensato dalla liquidità sopravvenuta per circa euro 60.000,00.

Sono state documentate e precisate le spese di conservazione degli immobili ed illustrati i criteri per il calcolo degli interessi spettanti ai creditori ipotecari ai sensi dell’art. 2855 c.c.

Nella relazione integrativa l’attestatore ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto di condividere la stima degli immobili posti [...]. Con riferimento all’immobile posto in [...] l’attestatore ha dato atto della sopravvenuta offerta irrevocabile fino al 18.12.2023 e cauzionata da parte del sig.[...] di acquisto dell’immobile per euro 365.000,00 ed ha considerato, ai fini del piano, detto valore (inferiore rispetto a quanto riportato nella perizia di stima del geom.[...]). Va precisato, sul punto, che il piano di concordato depositato dalla ricorrente non “comprende” detta offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 bis LF, nel senso che detta offerta non è posta a fondamento del piano, atteso che di essa dà atto solo l’attestatore, nella relazione integrativa, allo scopo di considerare ai fini della stima il prezzo offerto. Esclusa quindi la ricorrenza delle condizioni per aprire la procedura competitiva ai sensi

dell'art. 163 bis LF, dell'offerta si terrà conto nella fase di esecuzione del concordato.

Nella relazione integrativa, considerata la liquidità esistente al 23.12.2022 ed il minore valore dell'immobile di [...], l'attestatore ha indicato l'attivo concordatario in euro 3.254.340,00 ed ha confermato l'attestazione di fattibilità del piano.

Superati i rilievi sollevati dal Tribunale, deve ritenersi rispettato il requisito di cui all'art. 160, ult. comma, l.f., ovvero sia l'assicurazione del pagamento del 20% dei creditori chirografari, secondo l'interpretazione prevalente e, quindi, da intendersi non già in termini di garanzia oggettiva o di promessa di pagamento, connotata da vincolatività negoziale, bensì in termini di elevata probabilità, prossima alla ragionevole certezza, che dall'attuazione del concordato possa derivare il soddisfacimento dei creditori chirografari per una percentuale non inferiore al 20%. Il pagamento delle percentuali di cui sopra deve ritenersi come di assai probabile realizzazione (e in tale accezione "assicurato") tenuto conto della composizione dell'attivo, della verificata disponibilità da parte dei terzi delle risorse occorrenti al pagamento delle somme quale finanza esterna, del fondo rischi appostato.

La relazione del professionista [...], in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.f., integrata il 27.12.2022, attesta la veridicità dei dati aziendali ed appare regolare anche sul piano sostanziale in quanto idonea ad assolvere la funzione ordinamentale ad essa riservata: la situazione aziendale è descritta in modo esaustivo e risulta esposta quale frutto d'indagine autonoma rispetto ai dati forniti dall'impresa. Inoltre, la fattibilità del piano è attestata in modo espresso anche sotto il profilo della verifica della percentuale di soddisfazione che i creditori chirografari sono destinati a ritrarre dall'attuazione del piano, per cui la percentuale minima del 20% può dirsi "assicurata" sulla base di un ragionato giudizio prognostico.

L'attestazione appare, quindi, esente da censure, fatte salve le future valutazioni di merito spettanti al ceto creditorio.

Non si ravvisa violazione delle regole di distribuzione del valore.

E' opportuno chiarire che il definitivo accertamento dei crediti contestati, e cioè l'accertamento se i creditori concordatari abbiano o meno il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, va effettuato nelle forme della

cognizione ordinaria, restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, esclusivamente il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (tra le tante Cass. Sent. n. 26568 del 23/11/2020).

In definitiva, pertanto, sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali per ritenere la presente proposta ammissibile.

Ritiene il Collegio che sia opportuno sin da ora ricordare al Commissario giudiziale le linee guida alle quali dovrà attenersi nella redazione della relazione ex art. 172 LF al fine di dare compiuta informazione ai creditori, affinché possano esprimere un voto consapevole:

a) deve operare un concreto raffronto tra l'utilità della procedura concordataria e quella della procedura fallimentare, evitando di aderire ad affermazioni meramente assiomatiche (quali ad esempio quelle per cui la liquidazione dell'attivo e l'incasso dei crediti è, nella procedura di concordato, più favorevole rispetto a quella della procedura fallimentare) dando invece motivata spiegazione delle sue conclusioni.

b) al fine di valutare che l'alternativa concordataria sia effettivamente più conveniente di quella fallimentare deve altresì verificare se i compensi relativi alla presente procedura e pattuiti dal legale, da advisor e da attestatore sono conformi ai tariffari (indicandone analiticamente le ragioni) e soprattutto (all'esito delle verifiche demandate al commissario col presente decreto) essi sono congrui rispetto al risultato ottenuto da parte della impresa.

Ovviamente, se all'esito di queste verifiche dovessero emergere i presupposti, il commissario dovrà segnalarlo a norma dell'art. 173 LF.

Segnala, infine, al Commissario giudiziale che ai creditori occorrerà inviare non solo il testo integrale della relazione ex art. 172 LF, ma anche un estratto, non superiore a quattro pagine, in cui il commissario riassumerà il contenuto essenziale della proposta della impresa e della sua relazione (con riferimento fondamentale al grado di certezza che l'impresa possa mantenere quanto promesso e alla alternativa fallimentare).

#### **P.Q.M.**

visti gli articoli 160, 161, 162, 163 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo dell'impresa [...]
- delega ad essa il giudice Dott. Sergio Garofalo;
- conferma la nomina quale commissario giudiziale del [...], che svolgerà le funzioni normativamente previste, **anche in riferimento all'adempimento degli oneri informativi di cui all'art. 165, co. 3 e co. 4 l.f. e all'obbligo di comunicazione al P.M. di cui al comma 5° dell'art. 165,**
- ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del **5.4.2023 alle ore 9,00;**
- dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare entro il termine di 14 giorni da oggi a tutti i creditori la data dell'adunanza, nonchè copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che ella dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in casodi mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai finidi una informata espressione del consenso, i voti espressi dovranno pervenire dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
- dispone che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;
- stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale la ricorrente deve depositare sul conto corrente che verrà aperto dal Commissario Giudiziale ed intestato alla procedura il cui IBAN sarà dallo stesso comunicato alla ricorrente la somma dieuro 30.000,00, somma compresa tra il 20% ed il 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Commissario Giudiziale provvederà a norma del 1° comma dell'art.173 R.D. 16/3/42 n.67;

- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni da oggi copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dispone che il decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 l. fall;

Così deciso in Livorno il 28.12.2022 dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott. Sergio Garofalo.

**Il Giudice Estensore**

**Dott. Sergio Garofalo**

**Il Presidente**

**Dott. Carlo Cardi**